



COMUNE DI GENOVA

150 0 0 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-166 del 26/05/2015

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 14 in data 4 Giugno 2015.

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Emanuele Piazza e dell'Assessore alla Legalità e Diritti Avv. Elena Fiorini;

Premesso che:

- nella città di Genova si verifica attualmente un fenomeno spontaneo di frequentazione notturna dei quartieri da parte di cittadini italiani e di stranieri, che si ritrovano in aree densamente servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da numerose attività artigianali alimentari e commerciali, al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate, e che tale fenomeno presenta elementi di forte criticità in rapporto alle esigenze dei cittadini residenti, per il disturbo che ne deriva al riposo notturno, e per il correlato rischio di degenerazioni collegate all'abuso di alcolici;

- è compito dell'Ente Locale e del Sindaco in particolare quale rappresentante della comunità locale di garantire la vivibilità anche notturna della città, utilizzando gli strumenti normativi di competenza per garantire l'equa compensazione tra fruibilità degli spazi pubblici e le condizioni di sostenibilità e di gestione degli impatti sui cittadini residenti;

- è compito altresì dell'Ente Locale garantire l'adozione di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico per garantire la salute pubblica in città;

Considerato che il fenomeno dell'abuso di alcol costituisce un importante fattore di rischio per la salute pubblica, così come si evince sia dalla valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol-CNE-SPS sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e salute - rapporto 2014 per cui in Liguria nel 2010 780 morti sono attribuibili all'alcol (malattie, incidenti, suicidi, omicidi) e circa 700 sono le neoplasie maligne diagnosticate attribuibili all'alcol; sia dai dati dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova forniti dal Direttore dell'U.O.C. Laboratorio Centrale prof. Michele Mussap e dal prof. Gianni Testino Direttore UOSD Alcolologia e Patologie Correlate elaborati dal dr. Alessandro Viotti U.O.S. Chirurgia d'Urgenza Universitaria, da cui si desume che nell'anno 2013 tra tutte le persone che si sono presentate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.

Martino di Genova ben 690 sono risultate positive con Alcolemia media di 2,08 mg/L, e che si riscontra attualmente che i valori massimi di alcolemia nel gruppo giovani si evidenziano nella fascia 21-25 anni, e che sussiste un aumento percentuale delle positività in generale nella fascia 18-20 anni;

Considerato che occorra pertanto:

- individuare regole certe a tutela dei reciproci interessi, in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle funzioni commerciali, nel rispetto delle altrettanto legittime condizioni di vivibilità per i residenti;
- responsabilizzare gli operatori economici, i quali devono essere sempre più coinvolti nello sforzo di far convergere i risultati acquisiti con le particolari esigenze dei residenti e, più in generale, con le funzioni essenziali della città;

Rilevato che le criticità registrate nel territorio comunale riguardano in particolare:

- emissioni sonore derivanti dall'esercizio delle attività in questione;
- stazionamento ed impatto acustico degli avventori fuori dai locali;
- problematiche igienico-sanitarie, derivanti dalla presenza di rifiuti di vario genere;

Dato atto che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. Manovra Monti), entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e convertito senza modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, è intervenuto nella materia degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande consentendo a tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo n. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque esse siano ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura;

Ritenuto tuttavia che ai sensi dell'art. 31 Dlgs 201/2011 e dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. , il Sindaco possa stabilire con Ordinanza limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione ai singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità in relazione alla vivibilità cittadina, documentate dagli organi di controllo di polizia per le seguenti finalità:

- a. la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
- b. la riduzione di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;
- c. la valorizzazione economica delle imprese commerciali;
- d. la promozione turistica attraverso forme di collaborazione attiva con le attività commerciali;

e. la necessità di poter disporre di una rete commerciale in grado di soddisfare le plurime esigenze dei consumatori sia in riferimento alle esigenze territoriali che settoriali che ai tempi delle funzioni della città.

Ritenuto altresì necessario e propedeutico a tale attività ordinatoria del Sindaco:

- introdurre una nuova normativa regolamentare che preveda opportune misure di protezione dei residenti e di contrasto del fenomeno dell'abuso di alcol nei confronti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, circoli abilitati alla somministrazione ai soli soci), delle attività commerciali di vicinato e delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab, ed altre attività economiche affini), delle attività di vendita e somministrazione con distributori automatici;

- che tale disciplina regolamentare costituisca al contempo un atto di indirizzo dell'attività del Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgl 267/2000 per l'adozione delle misure che contemperano gli interessi degli esercenti con le finalità di tutela della vivibilità cittadina e salute pubblica;

Sentite le Associazioni Ascom e Confesercenti;

Acquisito il parere dei Municipi ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. C del Regolamento comunale per il Decentramento e la partecipazione;

Visti:

- il Dlgs 267/2000 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali

- il RD 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

- la LR 1/2007 Testo Unico in materia di commercio

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- di approvare per le motivazioni addotte in premessa che si intendono integralmente riportate il "Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell'abuso di alcol", parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente Regolamento costituisce anche atto di indirizzo dell'attività del Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 per l'adozione delle misure che contemperano gli interessi degli esercenti con le finalità di tutela della vivibilità cittadina e salute pubblica;
- di mandare alla Polizia Municipale e alla Direzione Sviluppo Economico per il controllo sull'osservanza del regolamento e per tutti gli adempimenti connessi.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 150 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Regolamento Polizia Annonaria.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Gallo

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL
CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Sommario

<u>REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL.....</u>	<u>1</u>
<u>Sommario.....</u>	<u>1</u>
<u>CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI</u>	<u>2</u>
<u>Art. 1 - Oggetto e finalità</u>	<u>2</u>
<u>Art. 2 – Definizioni.....</u>	<u>2</u>
<u>CAPITOLO II – LIMITAZIONI E PREMIALITA'</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell'ambiente.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Indicazioni operative in materia di acustica.</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 – Premialità dei comportamenti virtuosi.....</u>	<u>6</u>
<u>CAPITOLO II – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 - Limitazione orari con riferimento all'attività di contrasto all'abuso di alcool</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni.....</u>	<u>9</u>
<u>Art.10 – Sanzioni pecuniarie.....</u>	<u>9</u>

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118 comma 1 della Costituzione e dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 267/2000, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova mediante la previsione di prescrizioni di esercizio delle attività commerciali, artigianali alimentari autorizzati alla vendita, di somministrazione di alimenti e bevande anche su suolo pubblico, nonché dei circoli privati autorizzati alla somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare sono mirate alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza.
3. Il Comune di Genova disincentiva l'abuso delle bevande alcoliche e l'uso e da parte dei minori, anche attraverso iniziative di tipo culturale, pedagogico ed educativo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- a) pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per la somministrazione di alimenti e/o bevande, ovvero la vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita (quella comprensiva di prestazione di servizio di assistenza al cliente con menù, indirizzandolo nelle scelte, portando il prodotto acquistato al tavolo e con il ritiro di posateria e bicchieri di consumo) in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- b) somministrazione mediante distributori automatici: l'attività svolta in locali esclusivamente adibiti, purché in tali locali sia sempre presente un somministratore in possesso dei requisiti professionali;
- c) esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
- d) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali singoli con il limite di superficie di 250 mq o 100 mq nelle zone storico-ambientali;
- e) medie strutture: gli esercizi aventi superficie superiore agli esercizi di vicinato e non superiore a 2.500 mq;
- f) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
- g) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- h) circoli privati: si intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Sono disciplinati dal D.P.R. 235/2001, che prevede l'avvio dell'attività previa mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), valida come autorizzazione ai fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- i) ambiente urbano: lo spazio adibito alla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, entro il quale occorre tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati;

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- j)** consumo sul posto: il consumo diretto ed immediato all'interno di esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, negli esercizi di artigianato alimentare e presso i panificatori dei prodotti di gastronomia;
- k)** commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- l)** aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);
- m)** mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

CAPITOLO II – LIMITAZIONI E PREMIALITA'

Art. 3 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell'ambiente

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, e gli esercenti il commercio su suolo pubblico sono responsabili dell'impatto che la propria attività induce nell'ambiente urbano, sulla quiete pubblica, sulla salute pubblica e sulla vivibilità della città.

2. Essi, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa e alla prevenzione dei rischi, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure di seguito specificate, idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente cittadino, contribuendo altresì a contenere il fenomeno di degrado urbano e disturbo alla quiete pubblica e promuovendo la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici:

a. assicurando la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, da

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

conferire negli appositi contenitori della raccolta differenziata) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nello spazio aperto di fronte all'ingresso degli esercizi e comunque, laddove la conformazione dei luoghi lo consente, in uno spazio contenuto nel raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali, anche se si tratta di aree pubbliche, e dalle eventuali aree in concessione. Nelle parti di spazio comune a più esercizi, tutti sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti. Tali condizioni si intendono rispettate con il rispetto dei seguenti adempimenti:

- 1a. collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività;
 - 2a. garantire la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali;
 - 3a. provvedere quotidianamente al lavaggio delle aree di cui sopra;
- b. adottando nell'area di contiguità definita alla lettera precedente le seguenti misure idonee a prevenire ogni comportamento che generi disturbo nelle ore serali o notturne alla quiete pubblica:
- 1b. non collocare contenitori porta-bicchieri e/o bevande su mensole e davanzali esterni ai locali (se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale);
 - 2b. non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - 3b. sgomberare l'area oggetto di occupazione dei dehors dagli arredi dopo l'orario di chiusura o comunque prevedere sistemi che rendano tali arredi non fruibili da eventuali passanti mediante apposite legature o altri sistemi idonei;
 - 4b. mantenere porte e finestre dell'esercizio chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi) dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori e del personale addetto.

Art. 4 - Indicazioni operative in materia di acustica.

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di cui alla vigente normativa in campo acustico, nonché alla Zonizzazione Acustica Comunale.
2. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3, seconda linea, è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

circoli privati, delle attività commerciali di vendita e delle attività artigianali di vendita di beni alimentari.

3. Per finalità di tutela della quiete e salute pubblica e contenimento dell'impatto acustico esterno e, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni disposte dalla regolazione comunale settoriale, nelle aree cittadine specificate in apposita ordinanza del Sindaco, l'esercizio delle attività di animazione e di spettacolo dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00 dovrà avvenire a porte e finestre dell'esercizio chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi), fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori in caso di somministrazione su area pubblica. L'esercizio delle attività accessorie al fine di minimizzare gli impatti esterni, può avvenire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa in campo acustico, unicamente previa sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia urbana; al fine di agevolare le funzioni di vigilanza, gli esercenti dovranno esporre, all'esterno dei locali, una copia del Nulla Osta Acustico precedentemente ottenuto ed in corso di validità e il titolo abilitativo alla specifica attività accessoria esercitata, ovvero i riferimenti di quest'ultimo;

4. In occasione di particolari eventi cittadini, cui partecipino pubblici esercizi di cui al presente Regolamento, la conseguente attività degli stessi si riterrà autorizzata ai sensi del provvedimento generale per attività rumorose temporanee, rilasciato in deroga ai vigenti limiti di rumorosità con provvedimento specifico o norma regolamentare agli Enti pubblici e Uffici comunali interessati, ivi compresi i Municipi.

Art. 5 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.

1. E' vietato pubblicizzare mediante affissioni - anche interne all'esercizio – e/o distribuzione di volantini la promozione tariffaria del consumo di bevande alcoliche, ovvero la pubblicizzazione di sconti per volumi di consumo maggiori.

Art. 6 – Premialità dei comportamenti virtuosi

1. Gli esercenti che sottoscrivono gli accordi di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia urbana, potranno avere delle premialità, il cui seguente elenco è esemplificativo:

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- organizzazione di serate di intrattenimento, ricomprese tra le attività rumorose temporanee autorizzate in deroga analogamente agli eventi cittadini di cui all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, con eventuale chiusura delle strade strettamente circostanti l'esercizio ed esenzione dal pagamento del canone Cosap, con concerti su palchi e/o pedane messi a disposizione dal Comune; tali concerti potranno aver luogo unicamente tra le ore 20,00 e le ore 0.30;
 - individuazione e messa a disposizione di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi con esenzione dal pagamento del canone Cosap, per il periodo estivo, in cui esercitare la somministrazione in occasione di eventi cittadini non oltre le ore 24.00; gli spazi pubblici saranno individuati con gli accordi di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia urbana in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale.
 - restrizioni alla viabilità funzionali alla circolazione pedonale degli avventori;
2. La violazione degli accordi di cui sopra comporta la decadenza delle suddette premialità.

CAPITOLO II – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE

Art. 7 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente; tuttavia, ai sensi dell'art. 31 Dlgs 201/2011 e dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. , il Sindaco può stabilire con Ordinanza limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione ai singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità in relazione alla vivibilità cittadina, documentate dagli organi di controllo di polizia per le seguenti finalità:

- a. la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
- b. la riduzione di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica
- c. la valorizzazione economica delle imprese commerciali
- d. la promozione turistica attraverso forme di collaborazione attiva con le attività commerciali

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- e. la necessità di poter disporre di una rete commerciale in grado di soddisfare le plurime esigenze dei consumatori sia in riferimento alle esigenze territoriali che settoriali che ai tempi delle funzioni della città.
2. A tal fine il Sindaco se del caso potrà consultare le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per acquisire segnalazioni e informazioni pertinenti le misure da adottare;
3. Anche il rilascio di nuove concessioni “Dehors”, il rinnovo delle stesse e il subentro, è soggetto alle condizioni più idonee a minimizzare l’impatto sul suolo pubblico e alla quiete dei residenti in rapporto alla conformazione urbanistica, anche mediante l’eventuale differenziazione tra l’orario di esercizio dell’attività e l’orario di esercizio del dehor.

Art. 8 - Limitazione orari con riferimento all’attività di contrasto all’abuso di alcool

1. Il Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 7, D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in relazione alle finalità indicate nell’art. 7, potrà esercitare la propria potestà ordinatoria in materia di orari previo accertamento della sussistenza di particolari criticità e problematiche in relazione ai beni di cui all’art. 1, al fine di contemperare diversi diritti e/o interessi secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità. In particolare egli potrà:
- a. limitare l’orario delle attività commerciali e di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari, consumo sul posto e commercio sulle aree pubbliche, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica, la sicurezza stradale e l’ambiente urbano, anche su richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, sentito il parere del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e anche su indicazione dei Municipi;
 - b. ordinare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall’art.6 del D.L. 3.8.2007 n.117;
 - c. limitare l’asporto di bevande in contenitori di vetro e/o metallo.
2. Nelle aree e negli orari soggetti o alle limitazioni di cui sopra, è consentita, ai soggetti abilitati, la somministrazione o la vendita di bevande destinate esclusivamente al consumo sul posto, che non comporti in nessun modo l’asporto di contenitori per le bevande fuori dal locale di vendita.

CAPITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 9 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed in particolare alla Polizia Municipale ed alla polizia amministrativa annonaria della Direzione Sviluppo Economico.

2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art.10 – Sanzioni pecuniarie.

1. Salvo diversa disposizione di Legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 *bis* del T.U.O.E.L. di cui al Decreto Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
3. La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della legge n. 689/81, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Art. 11 – Reiterazione delle violazioni.

L'Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate anche con provvedimento non definitivo, delle disposizioni del presente Regolamento può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL
CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 12 – Provvedimenti relativi ai titoli abilitativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato, qualsiasi titolo abilitativo di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali dove si svolge l'attività.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo abilitativo sia stato sospeso o revocato.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/06/2015

Il Direttore Sviluppo Economico
Dott.ssa Luisa Gallo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 0 0	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 03/06/2015

Il Direttore
(Dott.ssa Luisa Gallo)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/06/2015

Il Direttore Polizia Municipale
Dott. Giacomo Tinella



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/06/2015

Il Direttore Servizi Civici, Legalità e Diritti
Dott. Pierpaolo Cha



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Non necessita.

03/06/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

03/06/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-166 DEL 26/05/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA
PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI
ALCOL**

<p align="center">PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

04/06/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]